

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 3 novembre 2023

CIRCOLARE 4/23: Versamento del secondo acconto IRPEF entro il 16 gennaio 2024.

Il DL Anticipi (DL 18 ottobre 2023, n. 145 pubblicato nella GU n. 244 del 18 ottobre 2023) introduce misure urgenti in materia economica e fiscale. Tra queste, solo per quest'anno, vi è il rinvio del versamento della seconda rata d'acconto delle **imposte dirette**, la cui scadenza è stabilita normalmente al **30 novembre**.

Come noto, le disposizioni normative attualmente in vigore, consentono il versamento rateale solo per il saldo ed il primo acconto, mentre la seconda rata dev'essere versata in un'unica soluzione. Con l'approvazione del nuovo DL Anticipi, s'interviene sui termini di versamento del secondo acconto delle imposte dirette, ma solo relativamente al **periodo d'imposta 2023**. In particolare, viene prevista la possibilità per le **persone fisiche** titolari di **partita IVA** che nel periodo d'imposta precedente (2022) hanno dichiarato **ricavi o compensi non superiori a 170 mila euro**, di effettuare il versamento della seconda rata d'acconto entro il **16 gennaio** dell'anno successivo (2024).

Il pagamento del secondo acconto potrà anche essere eseguito in **cinque rate mensili** di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese e con applicazione degli interessi del 4% annuo a partire dalla seconda rata.

Versamento rateale 2° acconto	
N° rata	Scadenza
1° rata	16 gennaio 2024
2° rata	16 febbraio 2024
3° rata	16 marzo 2024 (essendo sabato, slitta al 18 marzo)
4° rata	16 aprile 2024
5° rata	16 maggio 2024

Relativamente alle imposte interessate dalla proroga, poiché la norma fa riferimento alla "seconda rata d'acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi", il versamento al 16 gennaio potrà essere eseguito per **IRPEF e relative addizionali, imposte sostitutive** quali, ad esempio, quelle dovute per l'applicazione della cedolare secca, del regime forfetario o di vantaggio, **IVIE ed IVAFE**.

Per quanto riguarda i versamenti relativi ai **contributi previdenziali** dovuti dai soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, nonché alla gestione separata, questi sono espressamente esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in esame e, pertanto, i termini di scadenza rimangono quelli ordinari.

La proroga del secondo acconto potrà essere fruita solo dalle persone fisiche titolari di partita IVA; non rientrano, quindi, nell'ambito soggettivo d'applicazione, i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soggetto	Proroga versamento 2° acconto
Persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2022 superiori a 170 mila euro	No
Persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2022 inferiori a 170 mila euro (imprese e professionisti)	Sì
Persone fisiche, non titolari di partita IVA	No
Soggetti diversi dalle persone fisiche quali, società di persone e di capitali, enti non commerciali e commerciali	No

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare e in attesa di cenno di riscontro da coloro intendano usufruire della proroga in parola.

Con i migliori saluti.

Dott.ssa Alessandra Lazzati